

## REGOLAMENTO (CE) N. 694/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

**che modifica l'elenco delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione,

vista l'iniziativa della Repubblica slovacca <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori a cui si applica il regolamento. L'allegato A di detto regolamento elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), di tale regolamento. L'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c), e l'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b), di tale regolamento.

(2) Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono stati modificati dall'atto di adesione del 2003, con l'obiettivo di includere le procedure di insolvenza, le procedure di liquidazione e i curatori dei nuovi Stati membri, e successivamente dal regolamento (CE) n. 603/2005 <sup>(3)</sup>, per modificare i suddetti allegati per quanto riguarda vari Stati membri.

(3) Il 29 novembre 2005 la Francia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche degli elenchi riportati negli allegati A e C di tale regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2005 (GU L 100 del 20.4.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 100 del 20.4.2005, pag. 1.

(4) Il 6 marzo 2006 la Repubblica slovacca ha notificato al segretariato generale del Consiglio, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche agli elenchi riportati negli allegati A, B e C di tale regolamento.

(5) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione.

(7) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1346/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è modificato come segue:

1) l'allegato A è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato B è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento;

3) l'allegato C è sostituito dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento.